



Comune di Sant'Orsola Terme

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14

OGGETTO: Esame ed approvazione nuove tariffe del servizio fognatura a decorrere dal 01.01.2015.

L'anno duemilaquindici addì **09** del mese di **marzo** ad ore **22:50**

09 marzo 2015

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stata convocata la Giunta comunale.

Presenti i Signori:

Fontanari Damiano	Sindaco
Brol Miriam	Assessore
Eccel Ezio	Assessore
Moser Francesca	Assessore
Vicentini Fabrizio	Assessore

Assenti
giust. ing.

giust.	ing.

Assiste il Segretario Comunale

Dott. Massimo Bonetti

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Damiano Fontanari**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

10 marzo 2015

per dieci giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Massimo Bonetti

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.7, comma 1, lettere a), b) e c) della Legge Regionale 13.12.2012, n.8.

SI

NO

OGGETTO: Esame ed approvazione nuove tariffe del servizio fognatura a decorrere dal 01.01.2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Il modello di tariffazione del servizio di fognatura, in quanto non applicabile il modello nazionale di cui al D.M. 1.8.1996 approvato in esecuzione all'art. 13 della legge Galli, è stato approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2822 del 10 novembre 2001;

Tale deliberazione è stata poi modificata dalle successive deliberazioni n. 3616 del 28 novembre 2001 e n. 2517 del 28.11.2007, per cui si è approvato di recente il testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 2436 di data 9 novembre 2007;

Con deliberazione del consiglio comunale n. 42 di data 27.12.2007 è stato adottato il nuovo sistema tariffario per il calcolo delle relative tariffe del servizio pubblico di fognatura, per cui, dati i costi di previsione del servizio preventivati per il 2015, occorre adeguare le relative tariffe al fine della copertura dei costi di servizio sulla base dei consumi medi dell'ultimo triennio;

Non modificando la disciplina generale del sistema di calcolo delle tariffe, la competenza del solo aggiornamento degli importi tariffari spetta alla giunta comunale, come anche precisato nella circolare interpretativa del febbraio 2005 del Servizio Autonomie Locali della R.T.A.A.;

Il sistema tariffario prevede i presenti principi, per il calcolo della tariffa:

- l'individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di acqua reflua immessa in fognatura dagli utenti (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tale quantità (costi variabili),
- la conseguente individuazione di una quota fissa di tariffa da applicarsi alle utenze civili.
- Si deve ricordare che le utenze produttive già corrispondono una quota fissa di tariffa, differenziata in relazione alla quantità di refluo conferito (il coefficiente "F"). Ciò in quanto necessitano di infrastrutture di dimensioni maggiori a seconda di tale quantità. E' necessario quindi tener conto di questa situazione, sottraendo dal totale dei costi fissi quanto si prevede di incassare a seguito dell'applicazione del coefficiente "F". Nel caso in cui il risultato di tale operazione fosse minore o uguale a zero è evidente che il corrispettivo dovuto dalle utenze civili non dovrà comprendere alcuna quota fissa.
- Per il servizio di fognatura quanto dovuto a titolo di corrispettivo deve aumentare al crescere delle acque reflue scaricate. Anche per il servizio di fognatura è stato posto quindi un limite massimo del 35% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali.
- Poiché, l'imputazione dei costi di gestione del servizio di fognatura dovrà rispettare il principio della competenza economica. Si è dovuto quindi attribuire alle varie voci di costo la natura di costo fisso o di costo variabile. I costi fissi sono quelli che devono essere sopportati indipendentemente dalla quantità di refluo trattato, i costi variabili, invece, sono quelli che dipendono da tale quantità.
- Anche nel caso del servizio di fognatura, però, se si seguisse soltanto una logica di analisi della natura dei costi, si potrebbero determinare situazioni tariffarie fortemente differenziate tra i singoli utenti. Ci si riferisce soprattutto al caso di gestioni dimensionalmente non ottimali, per le quali è necessario l'adeguamento delle reti, che porterebbe a scenari tariffari distorti e fortemente sbilanciati verso i costi fissi.
- Per questo, il testo unico ha stabilito che la determinazione dei costi fissi non potrà in alcun modo superare il 35% dei costi totali (fissi più variabili).

- Si deve evidenziare che, nell'ambito del servizio di fognatura, alle utenze costituite da insediamenti produttivi già si applica una quota fissa denominata "F". Occorre quindi tener conto di ciò, sottraendo dal totale dei costi fissi, determinato con le regole sopra descritte, l'introito derivante dall'applicazione del coefficiente "F". Poiché per il nostro comune la quota "F" è pari a zero non avendo insediamenti produttivi, l'importo risultante da tale operazione è riferito ai soli costi fissi utenze civili. Tale risultato viene suddiviso per il numero di utenze civili, al fine di ottenere quindi la quota fissa di tariffa da applicare a ciascuna utenza civile.

Accertato inoltre che a partire dal 2005, la copertura totale dei costi è obbligatoria così come stabilito dalla delibera n. 2822 del 10 novembre 2001.

In sintesi, è stata definita una tariffa al metro cubo, unica per tutte le utenze civili e produttive, suddividendo il totale dei costi variabili per la quantità di acqua che si ritiene di erogare alle utenze civili aumentata della quantità totale dei reflui scaricati dalle utenze produttive (si ricorda che, a norma di legge, per le utenze civili l'acqua in entrata equivale a quella in uscita). Per quanto attiene la definizione delle utenze, vale, anche nel caso della fognatura, quanto previsto per l'acquedotto. Per utenza si deve, pertanto, intendere, in linea di principio, il titolare del contratto di fornitura che dovrebbe corrispondere nella quasi totalità dei casi con l'esistenza di un contatore. Nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, dovrà essere considerato il numero totale delle stesse servite da ogni contatore, ne consegue che la fattura relativa a tale situazione dovrà comprendere un numero di quote fisse corrispondente al numero di utenze servite dal singolo contatore (unità abitative), ciò in coerenza con quanto già sostenuto nell'applicazione dei minimi garantiti.

In base all'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura ha perso natura tributaria ed ha, conseguentemente, assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali;

In conseguenza delle disposizioni richiamate trova pertanto applicazione anche con riferimento all'entrata in questione, il disposto dell'art. 9 della legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36;

Sulla base di quanto esposto, in relazione alle allegate tabelle di calcolo ed ai costi preventivati, si sono elaborate quindi le tariffe in base al quale si è ottenuto il seguente risultato:

Quota fissa utenti civili	€ 9,98 ad utenza
Quota variabile utenze civili	€ 0,27 a mc

Visti i prospetti contenenti gli elementi di costo del servizio fognatura utili al calcolo della tariffa come predisposti dal servizio di ragioneria, che qui si intendono approvare;

Visto che la Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso i seguenti pareri:

“Si attesta, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, la regolarità contabile della proposta in oggetto.”

“Si attesta, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, per quanto di competenza, la regolarità tecnico amministrativa della proposta in oggetto.”

Visti:

lo Statuto comunale;

il regolamento di contabilità comunale;

l'art. 28 del T.U.LL.RR.O.C. Approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L.

l'art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998;

la L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s. m.;

la L.P. 27 agosto 1999 n. 3 e s.m., e in particolare l'art. 35, comma 5 bis;

il Regolamento comunale per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

la circolare n. 7 di data 13 aprile 2006 del servizio finanza locale con la quale sono state illustrate le modalità di calcolo della nuova tariffa;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di determinare le tariffe del servizio di fognatura in vigore dal 01.01.2015 nelle seguenti misure:
 - Tariffa quota fissa utenti civili **€ 9,98 ad utenza**
 - Tariffa quota variabile utenze civili **€ 0,27 a mc**
- 2) Di dare atto che le tariffe di cui al punto 1 decorrono dal 01.01.2015 e che sono state determinate secondo il sistema di calcolo di cui alle allegate tabelle le quali formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di disporre la pubblicazione della tariffe di cui al punto 1 sul B.U.R.;
- 4) Di inviare la presente deliberazione al Servizio Autonomie Locali della PAT secondo le modalità della deliberazione della G.P. n. 1059 di data 17 maggio 2002;<
- 5) Di comunicare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79 comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.
- 6) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n.23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Con ulteriore votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Parere di regolarità contabile:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, la regolarità contabile della proposta in oggetto.”

Sant'Orsola Terme, 09 marzo 2015

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag.ra Rosanna Bertoldi

Parere di regolarità tecnico - amministrativa:

“Si attesta, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, per quanto di competenza, la regolarità tecnico - amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.”

Sant'Orsola Terme, 09 marzo 2015

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag.ra Rosanna Bertoldi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Sant'Orsola Terme, 09 marzo 2015

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Bonetti

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Damiano Fontanari

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Massimo Bonetti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Orsola Terme, 10 marzo 2015

IL SEGRETARIO
dott. Massimo Bonetti